

1. COMPENSO

Il comma 7 dell'art. 6, primo periodo, del decreto-legge 16.07.2020, n.76, convertito nella legge 11.09.2020, n. 120, stabilisce che i componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte.

L'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 6 in esame prevede inoltre che i compensi dei membri del collegio siano computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste.

I compensi di tutti i membri del Collegio sono dovuti senza vincolo di solidarietà e, non possono complessivamente superare gli importi fissati dall'articolo 6-quater del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233.

2. ASPETTI DI DETTAGLIO DEL COMPENSO

A. PARTE FISSA

La parte fissa, suddivisa tra i componenti del CCT è proporzionata al valore dell'opera e viene calcolata ai sensi degli artt. 3 e 4 del decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, con riferimento alla prestazione di collaudo tecnico-amministrativo, ridotta del 60%. Per la parte eccedente il valore di € 100.000.000 di lavori si applica la riduzione del 80%.

La corresponsione di detta parte fissa è subordinata all'adozione di determinazioni o pareri come dettagliato all'art.6 comma 7.2.1 del D.L. 76/2020.

B. PARTE VARIABILE

Per quanto riguarda la parte variabile del compenso, le tariffe sono determinate "a vacanza" prevedendo, per ciascun membro, un impegno medio progressivamente crescente da 8 a 15 giorni (8-10-12-15 giorni) in ragione delle soglie indicate.

Gli importi così determinati sono adeguati alla natura delle determinazioni assunte e in funzione della complessità del quesito posto, applicando:

- un **coefficiente di proporzionalità** pari al "Grado di Complessità" indicato nella Tavola z-1 allegata al DM Tariffe;
- un **coefficiente** compreso tra 0,25 e 1 **in ragione della complessità della natura** del quesito.

In caso di opere rientranti in diverse categorie il grado di complessità è quello relativo alla categoria prevalente.

Al coefficiente di complessità del quesito deve essere attribuito un diverso valore sulla base dell'intervallo indicato per i diversi livelli dei seguenti livelli:

TABELLA 1 – Valore del coefficiente di complessità sulla base degli argomenti trattati ai sensi dell'art. 5 e 6 del DL semplificazioni

VALORE NELL'INTERVALLO	LIVELLO DI COMPLESSITA' LEGATO ALLA NATURA DEL QUESITO	ARGOMENTI TRATTATI
0.25- 0.40	BASSA	Sospensioni e riprese dei lavori, ai sensi dell'art.5 comma 1 del D.L. 76/2020
0.41 – 0.80	MEDIA	Problematiche relative alla gestione del contratto in fase di esecuzione, che possono determinare ritardi nel completamento delle opere
0.81 – 1,00 ^(a)	ALTA	Inadempimenti che possono portare alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.L. 76/2020.

(a) Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 6 c.3 quarto periodo le parti esprimono in forma scritta la motivata volontà di non attribuire alle determinazioni del collegio consultivo tecnico la natura del lodo contrattuale previsto dall'art. 808 – ter del codice di procedura civile, i valori sopra indicati per il compenso variabile sono decurtati del 25%

TABELLA 2 – Calcolo del compenso base per ciascun membro del Collegio e riepilogo dei coefficienti applicativi

VALORE STIMATO DELL'APPALTO €	COMPENSO BASE €	FATTORI CORRETTIVI	
		COEFFICIENTE DI PROPORZIONALITA' ⁽¹⁾	COEFFICIENTE DI COMPLESSITA' ⁽²⁾
5.350.000,00 – 10.000.000,00	€ 3200,00 ⁽³⁾	0,45 – 1,55	0,25 - 1
10.000.000,01 – 20.000.000,00	€ 4000,00 ⁽³⁾	0,45 – 1,55	0,25 - 1
20.000.000,01 – 30.000.000,00	€ 4800,00 ⁽³⁾	0,45 – 1,55	0,25 - 1
>30.000.000,00	€6000,00 ⁽³⁾	0,45 – 1,55	0,25 - 1

(1) Coefficiente determinato sulla base del grado di complessità dei lavori della categoria prevalente sulla base della tabella Z1 del DM 17/06/2016.

(2) Coefficiente determinato dal RUP sulla base della complessità dell'argomento trattato.

(3) (5.350.000 euro – 10.000.000 di euro - 20.000.000 di euro – 30.000.000 di euro) un impegno medio progressivamente crescente da 8 a 15 giorni (8-10-12-15 giorni) valorizzati 50,00 euro/ora (art. 6 comma 2 lettera a. del DM 2016) per un impegno medio giornaliero di 8 ore.

Il compenso della parte variabile è decurtato, ai sensi dell'art. 6 comma 7 del D.L. 76/2020, da un decimo ad un terzo per ciascun parere o determinazione assunti oltre i termini fissati in assenza di un giustificato motivo. La decurtazione è ridotta della metà nel caso in cui al CCT vengano posti contestualmente più quesiti.

Al Presidente spetta un compenso pari a quello spettante agli altri componenti maggiorato del 10%.